

Direzione Generale per la Tutela del consumatore
Direzione Comunicazioni
Rif. PS/350



Autorità Garante della concorrenza e del mercato
##AGCM##

Prot. **0022675** del: 08/04/2008 ore: 10,45

Documento: Principale Registro: Partenza

00198 Roma

Piazza G. Verdi, 6/a - Tel. 06853211

Associazione per i diritti degli utenti
e dei consumatori (ADUC)
Via Cavour, 68
50129 Firenze

OGGETTO: comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato dal D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito Codice del Consumo) nonché ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette" (di seguito Regolamento), adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera del 15 novembre 2007, pubblicato nella G.U. - Serie Generale, n. 283 del 5 dicembre 2007 e contestuale **richiesta di informazioni** ai sensi dell'art. 12, comma 1, del suddetto Regolamento.

I. Le parti

Professionisti

Si considerano parti del presente procedimento le società Media Business Maker S.r.l., la società TeleUnit S.p.A e la società Canale Italia in qualità di professionisti ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera b) del Decreto.

Segnalante

Un'associazione di consumatori.

II. Descrizione della pratica commerciale

In data 24 dicembre 2007 è pervenuta una segnalazione da parte di un'associazione di consumatori per presunta violazione della normativa di cui al Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante **Codice del Consumo**, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, della pratica commerciale posta in essere dalla società Media Business Maker, consistente nella diffusione in data 15 dicembre 2007, nella fascia oraria notturna sull'emittente Canale Italia, di un messaggio pubblicitario volto a promuovere, mediante chiamata alle numerazioni a valore aggiunto "899.677.677", "899.677.676" e "899.677.670", la partecipazione al telequiz "CHRISTMAS-GAME". Le citate numerazioni a sovrapprezzo risultano essere state assegnate alla società TeleUnit S.p.A.

L

Il messaggio segnalato è relativo alla possibilità di risolvere una facile equazione ovvero rispondere a semplici domande al fine di realizzare una vincita in denaro pari ad euro 5000 o euro 10000 in gettoni d'oro. La conduttrice del telequiz invita i telespettatori a chiamare i numeri a sovrapprezzo al fine di partecipare al gioco oggetto della trasmissione, mentre al contempo altri presunti telespettatori intervengono nel corso del programma, rispondendo in maniera macroscopicamente sbagliata.

Nella richiesta d'intervento si evidenzia l'ingannevolezza del telequiz sotto il profilo della trasparenza nonché nell'induzione in errore per i consumatori riguardo alle reali caratteristiche del quiz stesso. In particolare, i consumatori sono ingenuamente attratti dalla possibilità di vincere una somma di denaro attraverso la partecipazione al detto quiz televisivo a premi, il quale però celerebbe esclusivamente una vendita di loghi e suonerie per cellulari, non sanando tale induzione in errore le scarse e fugaci indicazioni riportate con caratteri piccoli in un *banner* a scorrimento veloce durante il telequiz circa i costi del servizio di vendita di contenuti per cellulari.

III. Profili oggetto di valutazione

Il comportamento descritto al punto **II** della presente comunicazione potrebbe integrare un'ipotesi di violazione degli articoli 20, 21, 22, 23 e 26 lettera h) del Decreto Legislativo n. 206/05, come modificato dal Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in quanto tale comportamento sarebbe idoneo ad indurre in errore il consumatore medio riguardo alle modalità di partecipazione al quiz, alle caratteristiche e condizioni economiche di fruizione dell'offerta pubblicizzata, nonché alla riconoscibilità della trasmissione televisiva segnalata come fattispecie avente natura pubblicitaria. Sarà oggetto di valutazione, altresì, la portata delle omissioni delle informazioni rilevanti e necessarie affinché il consumatore possa assumere una decisione consapevole.

IV. Modalità e termini istruttori

Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica:

- a) l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza delle ipotesi di violazione menzionate al punto **III**;
- b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Laura Altavista;
- c) che il procedimento si concluderà entro 150 giorni (ovvero il 5 settembre 2008) dalla data di protocollo della presente comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento;
- d) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria;

2

- e) che il responsabile del procedimento richiederà il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3 e 4 del Regolamento;
- f) che l'ufficio presso cui le parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell'accesso, è la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Tutela del consumatore (tel. 06/85821427, fax. 06/85821456). L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalle parti o da persona delegata per iscritto;
- g) che le parti possono presentare memorie scritte e documenti entro **20 giorni** dal ricevimento della presente.

V. Richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Decreto e ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del Regolamento

Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione circa la sussistenza della pratica commerciale scorretta oggetto del procedimento PS/350, avviato in data 8 aprile 2008, si chiede alle società Media Business Maker S.r.l., TeleUnit S.p.A e Canale Italia S.r.l., di voler fornire, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo, e dell'articolo 12 comma 1, del Regolamento, entro **20 giorni** dal ricevimento della presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione):

- ruolo svolto dalle società di Media Business Maker S.r.l. e dalla società televisiva Canale Italia, nella predisposizione, ideazione e realizzazione del telequiz oggetto di richiesta di intervento;
- precisazioni circa il ruolo della società TeleUnit S.p.A. come unico soggetto assegnatario delle numerazioni a sovrapprezzo "899.677.677", "899.677.676", "899.677.670", riportate sul teleschermo nel corso del Telequiz, ovvero se le predette numerazioni sono state attribuite ad altri Centri servizi diversi da TeleUnit fornendo, in quest'ultimo caso, i nomi o le ragioni sociali dei suddetti, unitamente ad ogni altra informazione utile per la loro identificazione;
- ruolo svolto dall'emittente televisiva Canale Italia S.r.l., nella predisposizione e controllo dei contenuti del Telequiz segnalato, nonché precisazioni circa i contratti sottoscritti tra la suddetta emittente e la società TeleUnit S.p.A., o altro Centro Servizi, qualora fosse un soggetto diverso assegnatario delle utenze a sovrapprezzo "899.677.677", "899.677.676", "899.677.670";
- precisazioni sull'individuazione del soggetto effettivamente committente dello spazio televisivo in cui è andato in onda il Telequiz "CHRISTMAS-GAME";
- effettive condizioni e modalità di partecipazione al concorso a premi "CHRISTMAS-GAME", inviando copia del relativo regolamento, piano tecnico e comunicazione al Ministero competente, unitamente alle condizioni cui è subordinata la possibilità di ottenere il premio messo in palio, corrispondente in un "Super Bonus", di 5.000 euro in gettoni d'oro ovvero di un jackpot pari a 10000 euro in gettoni d'oro;

- costo unitario al minuto ed eventuale esistenza (e relativo importo) dello scatto alla risposta, nonché precisazioni circa le modalità di svolgimento e relativi contenuti delle telefonate effettuate contattando i numeri indicati in sovrapposizione “899.677.677”, “899.677.676”, “899.677.670”;
- chiarimenti in merito ai criteri seguiti nella selezione delle telefonate, precisando se si tratta di effettive chiamate in diretta per partecipare al quiz televisivo;
- oggetto della promozione, prezzo e modalità di vendita;
- chiarimenti circa le idonee misure adottate per il rispetto del D.M. 2 marzo 2006 n. 145 in materia di servizi a sovrapprezzo;
- premi e modalità con cui essi vengono assegnati, unitamente ad un elenco di coloro che hanno partecipato alla trasmissione ed hanno vinto il “Super Bonus”, di 5.000 euro in gettoni d’oro ovvero di un jackpot pari a 10000 euro in gettoni d’oro;
- precisazioni sugli accordi intercorsi tra l’emittente televisiva, l’operatore pubblicitario, la società TeleUnit e le eventuali società di Centro servizi (se soggetti diversi dall’operatore pubblicitario) eventuali soggetti assegnatari dei numeri di utenza telefonica a sovrapprezzo “899.677.677”, “899.677.676”, “899.677.670”, citati nel messaggio segnalato, fornendo dettagli sull’eventuale meccanismo di ripartizione degli utili derivanti dal traffico telefonico effettuato attraverso le predette numerazioni;
- dati di fatturato relativi al traffico telefonico realizzato con il telequiz “CHRISTMAS-GAME”, nel periodo di diffusione del messaggio mediante il contatto telefonico alle numerazioni “899.677.677”, “899.677.676”, “899.677.670”;
- precisazioni circa la sussistenza o meno di rapporti commerciali con altri soggetti terzi, nonché ruolo svolto da ciascuno nella realizzazione, predisposizione e partecipazione alla diffusione del telequiz “CHRISTMAS-GAME”;
- copia integrale del messaggio diffuso su sull’emittente “Canale Italia” il giorno 15 dicembre 2007.

Inoltre, al fine di disporre di elementi utili ad una più puntuale valutazione del messaggio segnalato, si richiede all’operatore pubblicitario di fornire informazioni in merito:

- ◆ alla programmazione pubblicitaria del messaggio oggetto della richiesta di intervento, precisando la testata, emittente, luogo di diffusione nonché le relative date e orari;
- ◆ alla programmazione della campagna pubblicitaria a cui il messaggio segnalato è riconducibile, per il periodo compreso tra mese/anno e mese/anno, comprensiva di copia di ciascuna tipologia di messaggio e delle indicazioni circa la testata o l’emittente interessata, le date e orari di apparizione per i messaggi a mezzo stampa, televisivi o radiofonici, il luogo, la durata, la numerosità delle affissioni nel caso di pubblicità esterna.

Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche informazioni e le parti dei documenti forniti che si chiede rimangano coperti da

7

segreto aziendale o industriale, indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. Al tal fine, si chiede cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti informazioni riservate.

Ai fini della quantificazione della eventuale sanzione pecuniaria di cui all'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, si chiede alle società Media Business Maker, Canale Italia S.r.l. nonché TeleUnit S.p.A di voler fornire copia dell'ultimo bilancio approvato ovvero idonea documentazione fiscale da cui emergano i risultati economici relativi all'esercizio considerato.

Nell'attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del Decreto, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell'Autorità, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 e 20.000 euro se rifiutano o omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la tutela del consumatore ed il riferimento **PS/350**. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al dott. Paolo Occhiuzzi, al numero 06/85821211.

Si allega informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (allegato 1).

Il Responsabile del Procedimento

Maria Laura Altavista


